

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione.

**Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 27 marzo 2001**

Si assegna il numero 1 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2001

Pubblicato nel B.U. della Regione
Calabria n. 17 del 18.05.2001

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
Dott. Antonio Cantalora



Visto l'art. 121, 4° comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 27.3.2001, sulla quale la Commissione di Controllo, con provvedimento del 7.5.2001, n. 1, non ha riscontrato vizi di legittimità;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E m a n a

il seguente Regolamento:



REGIONE CALABRIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361, RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO ED ESTINZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO RIGUARDANTI LE FONDAZIONI, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO.

Articolo 1

Istituzione del registro

1. E' istituito, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Calabria.

2. In fase di prima attuazione la gestione del registro, ivi compresa la gestione dei certificati, è affidata al Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

3. L'iscrizione nel Registro determina l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle seguenti materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per le quali le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono state delegate alle Regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione:

- servizi sociali (polizia locale urbana e rurale, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, beni culturali);
- sviluppo economico (fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, consorzi industriali, agricoltura e foreste);
- assetto ed utilizzazione del territorio (urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Articolo 2 *Contenuto del registro*

1. Il registro è formato da due parti: una generale e l'altra analitica.
2. *Nella parte generale* sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
4. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
5. *Nella parte analitica*, distintamente per ogni persona giuridica, dovranno essere indicati:
 - a) la data dell'atto costitutivo;
 - b) la denominazione;
 - c) lo scopo sociale;
 - d) il patrimonio;
 - e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);
 - f) la sede della persona giuridica;
 - g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
 - h) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i) il trasferimento della sede e l'istituzione di sede secondarie;
 - j) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
 - k) le deliberazione di scioglimento;
 - l) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
 - m) cognome e nome dei liquidatori;
 - n) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
6. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

7. Di ogni modifica inerente la persona giuridica iscritta nel registro va preso atto con decreto del Presidente della Giunta regionale da predisporre da parte del Dipartimento competente.

Articolo 3 *Vidimazione del registro*

1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal dirigente preposto al Settore Affari Generali della Presidenza della Giunta regionale con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina lo stesso dirigente indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

Articolo 4 *Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica*

1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente, va redatta in bollo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata al Dipartimento della Presidenza. Alla domanda devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'ufficio rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'Ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda gli uffici della Presidenza della Giunta regionale provvedono all'iscrizione.

6. Una volta ricevuta l'istanza, il Dipartimento della Presidenza invia la stessa al Dipartimento competente per materia che svolge l'istruttoria, accerta che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'Ente ed in particolare quelle di cui al D.P.R. 361/2000 e predispone il conseguente decreto del Presidente della Giunta regionale di iscrizione nel registro.

7. Dell'avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione al richiedente indicando gli estremi della stessa.

8. Qualora il Dipartimento che istruisce la pratica ravvisi motivi ostativi all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione al richiedente. Quest'ultimo, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal Presidente della Regione, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Articolo 5

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 4, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Articolo 6

Cause di estinzione della personalità giuridica

1. Il Dipartimento competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile, predispone il decreto presidenziale con cui è dichiarata l'estinzione e la cancellazione dal registro e ne dà comunicazione agli amministratori nonché al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 7

Pubblicità della documentazione

1. I legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni iscritte nel registro, previo idoneo riconoscimento, possono visionare le pagine del registro ed il fascicolo dell'Ente da loro rappresentato.

2. E' possibile altresì, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy, prendere visione della documentazione inerente una persona giuridica privata, previa istanza motivata atta a dimostrare l'interesse a tale visione.

Articolo 8

Certificazione

1. Gli estratti ed i certificati inerenti l'iscrizione nel registro sono rilasciati dal Dipartimento della Presidenza.

2. Per il rilascio di certificati, la domanda deve essere presentata in bollo ed alla stessa vanno allegati una marca da bollo da applicare sul certificato e la ricevuta di un versamento di £.20.000 (ventimila) da versare sul c.c. n.11047883 intestato alla Regione Calabria con causale diritti di segreteria.

3. Ai sensi dell'art.46, lettera i), D.P.R. 444 del 28 dicembre 2000, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni.

4. In caso di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.17 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, l'istanza di iscrizione nel registro, quella di rilascio di certificati e gli stessi certificati, devono essere in carta semplice.

Articolo 9

Funzioni di vigilanza e di controllo

1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonché gli eventuali provvedimenti di cui agli articoli 23, ultimo comma, 26 e 28 del codice civile, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente.

2. Ai fini di cui al precedente comma, le fondazioni inviano annualmente al competente Dipartimento, entro venti giorni dall'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere, inoltre, ogni notizia o documento che venga loro richiesto dal competente Dipartimento al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

4. Ulteriori modalità e termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma uno e delle funzioni di vigilanza saranno individuate con apposito regolamento.

Articolo 10

Norma transitoria

1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei Registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel Registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 MAG. 2001

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI

Giuseppe Chiaravallotti



Califra

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 27 MAR 2001

224

N° del Reg.
delle Deliberazioni

OGGETTO:Regolamento di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe CHIARAVALLLOTI e gli Assessori :

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Massimo | BAGARANI |
| 2. Domenico | CREA |
| 3. Giovanni | DIMA |
| 4. Giovanni | FILOCAMO |
| 5. Pietro | FUDA |
| 6. Dionisio | GALLO |
| 7. Giuseppe | GENTILE |
| 8. Aurelio | MISITI |
| 9. Giuseppe | SCOPELLITI |
| 10. Saverio | ZAVETTIERI |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Inviata all' Assessorato

20 APR. 2001

il

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Francesco Zito

Assiste il Segretario Dott. Roberto Luseo

Cap Bilancio Delibera del
L.R. n° del

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio

STANZIAMENTO

VARIAZIONI +/-

TOTALE

IMPEGNI ASSUNTI

DISPONIBILITA'

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO

IMPEGNO N DEL

LIRE

LIRE

LIRE

LIRE

LIRE

LIRE

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dr. Giuseppe TORTORELLA)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 pubblicato sulla G.U. del 07/12/2000, che emana il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59)";

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 7 del succitato D.P.R. n. 361 /2000, il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione;

RITENUTO, a tal fine, di dover adottare apposito regolamento per la istituzione del registro delle persone giuridiche e per la disciplina delle relative modalità di iscrizione;

VISTO l'art. 121 della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge costituzionale n. 1/99;

SU relazione del Presidente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla struttura che si è espresso, anche sulla assoggettabilità della presente deliberazione a controllo;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare l'allegato regolamento attuativo del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e per la disciplina delle relative

modalità di iscrizione;

- di dare mandato al Dipartimento della Presidenza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo, ai sensi della L. 127/1997.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to CHIARAVALLI
Il Segretario: f.to FUSCO

Copia conforme per uso amministrativo.
Il

IL SEGRETARIO